

PREMESSA

L'EVOLUZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO TRA RAZIONALITÀ ECONOMICA E RICONOSCIMENTO

«I filosofi hanno [finora] solo interpretato diversamente il mondo; ma si tratta di trasformarlo»: così la celebre undicesima tesi su Feuerbach, che assegna alla filosofia un ruolo trasformatore della società, rivolto al futuro. La rottura con la prospettiva di una filosofia che, come scrive Hegel, «vien sempre troppo tardi per insegnare come il mondo deve essere», non può essere più netta. Eppure, non si può neppure rimanere insensibili all'invito hegeliano di «riconoscere la ragione come la rosa nella croce del presente», e quindi riguardare al diritto e alla sua razionalità non in astratto ma come legge costitutiva nella sua realtà concreta e nelle forme della costituzione statale. Cercando di trarre un'indicazione metodica da questa contrapposizione dialettica tra pensiero trasformatore e riconoscimento del razionale nel reale, potremmo dire che per ripensare i grandi temi del diritto del lavoro il pensiero critico non debba smettere di svolgere la propria funzione interpretante, che continua ad avere un fondamentale rilievo epistemico e praxiologico. Ma ciò non è sufficiente, perché è necessario attribuire al conoscere un valore produttivo e dinamico, di attività pratico-critica, non limitata alla pura esegesi.

Parafrasando l'undicesima tesi, potremmo dire che negli ultimi anni i giuristi del lavoro si sono per lo più limitati all'interpretazione del diritto nella sua continua evoluzione, senza esprimere una reale capacità teorica di produrre discorsi sul diritto del lavoro e sulle prassi trasformatrici. Salvo rare eccezioni, il lavoro della dottrina si è generalmente focalizzato sulle esigenze contingenti, volgendo le spalle alla dimensione riflessiva di una scienza che in passato si è dimostrata capace di contribuire alla realizzazione dei valori fondamentali della modernità, trasfusi nel sistema giuridico: la libertà, la dignità, l'eguaglianza e la solidarietà.

Svolgendo una funzione di esegeta che, come l'uccello di Minerva, spicca il volo sul calar della sera, al giurista del lavoro è toccato in sorte un destino analogo a quello che Gaetano Azzariti ha attribuito ai costituzionalisti, passati dal ruolo di saggi che agiscono in modo razionale rispetto al valore a quello di tecnici al servizio di parti politiche, che agiscono in modo razionale rispetto allo scopo. Con la conseguenza che lo stesso diritto del lavoro, invece di continuare a gravitare nell'ambito di un'epistemologia saldamente ancorata all'idea di giustizia sociale come valore da tradurre costantemente nella realtà dei rapporti di produzione, si è trasformato in *instrumentum regni*, perdendo aderenza con la costellazione assiologica di riferimento: la Costituzione, le Carte sovranazionali, i principi del diritto internazionale del lavoro, la ricca riflessione filosofico-politica che ha contribuito alla costruzione di un'epistemologia giuridica del lavoro.

Ad aggravare questa postura riduttiva del ruolo del giurista ha certo contribuito la progressiva e generalizzata colonizzazione dei mondi disciplinari da parte della sfera economica, la quale, imponendosi come unica razionalità – cosmopolita e strumentale – finalizzata alla massimizzazione dell'efficienza e del profitto, ha interrotto ogni differenziazione sistemica e delegittimato il diritto (e la scienza giuridica) come struttura sociale di libertà. Di conseguenza, l'idea di giustizia sociale, proclamata sin dalla fondazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nel 1919, ha subito l'offuscamento che il sistema giuridico, inteso in senso astratto-formale, cioè svincolato dai contenuti del diritto, ha proiettato nella dinamica tra *Dike* e *Nomos*, contrabbandando quell'ideale di giustizia universale come un'irrazionale scelta soggettiva di valore.

In tal modo, anteponendo la logica economica all'esigenza di un'equa regolazione sociale, il capitalismo contemporaneo (nella sua versione iperglobalizzata) ha finito per negare in radice le basi pre-giuridiche dell'agire mediato dal mercato, vale a dire l'equità e la giustizia sociale, degradando il diritto del lavoro a strumento della *Gestell* tecnico-economica. In tal modo sono stati sottratti alle persone che lavorano diritti

sociali fondamentali, e con essi spazi di libertà, di dignità e di cittadinanza.

Imponendo un nuovo paradigma dei rapporti sociali di produzione, basati sulla precarietà del lavoro *on demand* e sull'espulsione delle persone dalle garanzie e sicurezze dell'epoca fordista, il sistema produttivo ha bandito ogni fondamento morale non solo dall'orizzonte dei rapporti di mercato, ma dalla stessa razionalità giuridica, che è stata ricondotta entro le categorie formali ed astratte del diritto positivo, nell'ambito di una più ampia deriva nichilistica. L'elaborazione teorica e gli sviluppi normativi dell'ultimo decennio testimoniano questa perdita di autorità epistemica ed assiologica del diritto del lavoro, le cui performance impallidiscono di fronte – per esempio – ad una civilistica impegnata nel ripensare istituti e funzioni del diritto privato in una chiave decostruttiva delle categorie tradizionali e propositiva di forme innovative di regolazione, adatte alle nuove soggettività sociali e svincolate dalla tradizionale alternativa tra diritto pubblico e diritto privato.

Questo processo di sussunzione economica del diritto del lavoro, iniziato già negli anni ottanta del secolo scorso e stimolato dai mutamenti strutturali delle sfere economiche e sociali, si è consolidato nel decennio successivo per giungere sino ai nostri giorni sotto l'influsso di potenti vettori materiali di matrice economica: la globalizzazione, la finanziarizzazione, i mutamenti del mercato e della produzione indotti dall'innovazione tecnologica, il cambiamento della regolazione dei processi economici. La fine delle politiche keynesiane e l'imporsi di un *mainstream* neoliberale hanno completato il quadro: il diritto del lavoro è stato di conseguenza sottoposto a un fuoco di fila sia per quanto attiene alla sua legittimazione teorica, in quanto sempre meno compatibile con gli imperativi economici, sia sotto il profilo della sua effettività, con il risultato di una debolezza applicativa senza precedenti. Peraltro, a fronte di questa nuova «crisi» del suo modello di conio tradizionale, non sono proponibili letture restauratrici, come se il diritto del lavoro potesse iscriversi in uno schema assiologico-ontologico da contrapporre a visioni puramente economicistiche della

società. La materia ha sempre partecipato alla composizione evolutiva dei conflitti connaturati ai processi sociali di produzione, e alla loro stessa legittimazione. Eppure, scontata l'ambivalenza del diritto del lavoro come istituzione che dà forma all'autonomia del sociale e al contempo asseconda la razionalizzazione del capitale, qualcosa si è rotto nell'organizzazione economico-sociale complessiva, e ciò riflette un nuovo modello di modernizzazione fondato sull'impresa e sul ruolo centrale del mercato, il cui controllo e regolamentazione poggiano sempre meno su regole estranee alla razionalità economica della globalizzazione.

Tale profonda trasformazione è stata assecondata sia dalla dottrina economica, che ha fatto del diritto del lavoro il principale bersaglio delle politiche di matrice neoclassica, sia dalla scuola giuridico-economica di Chicago, vale a dire la *Law & Economics*, coltivata in Italia soprattutto nell'opera influente di Pietro Ichino. Questa visione economicistica del diritto del lavoro, riduttiva delle sue complesse funzioni regolative, non si è limitata a circolare nella riflessione scientifica, ma ha trovato compiuta espressione in documenti internazionali molto influenti, come il Rapporto OCSE del 1994, nel quale la disciplina dei licenziamenti e la contrattazione collettiva centralizzata venivano indicate come fattori distorsivi forieri di inefficienza economica in un mercato del lavoro eccessivamente rigido, e quindi causa diretta di disoccupazione e di altre conseguenze negative sul piano sociale.

Da quel momento, il *mainstream* tecno-economico ha identificato nel diritto del lavoro il principale responsabile sia della crisi occupazionale che ha investito le democrazie occidentali sul finire del XX secolo, sia della segmentazione dei mercati del lavoro europei e delle relative disparità di trattamento (tra *insider* e *outsider*, garantiti e precari, subordinati e «atipici» ecc.), esercitando una continua pressione sui governi nazionali affinché adottassero alcune riforme strutturali all'insegna della riduzione delle tutele del lavoro. Processi di riforma neoliberale del diritto del lavoro in nome del diritto al lavoro hanno interessato tutti i paesi europei, all'insegna della lotta alla disoccupazione che, con la crisi globale del 2008, ha raggiunto livelli record nell'UE.

I cambiamenti del diritto del lavoro successivi a tali riforme, relativi soprattutto alla flessibilità in entrata (tipologie contrattuali) e in uscita (licenziamenti), hanno condotto la dottrina progressista a lamentare una graduale ma inesorabile trasformazione del diritto del lavoro, con i suoi complessi apparati regolativi e valoriali, in un mero «diritto del mercato del lavoro», teleologicamente orientato ad assecondare la logica economica e a ridurre sistematicamente le «rigidità» e i diritti che a quella logica si opponevano. In tutti i sistemi nazionali una dinamica occupazionale caratterizzata da un forte aumento delle forme di lavoro precario, con una crescita di contratti «atipici» (contratto di lavoro a tempo determinato, part-time, lavoro temporaneo) e una correlata accentuazione della segmentazione del mercato del lavoro, ha fatto suonare campanelli d'allarme sulla prossima fine del diritto del lavoro e sulla sua degradazione a semplice assistente della neo-razionalizzazione capitalistica.

Il faut sauver le droit du travail!, scriveva Pascal Lokiec richiamando la responsabilità del giurista a non superare certi limiti, e a rispettare alcuni principi senza i quali il capitalismo diventa iniquo ed inaccettabile. In realtà quei limiti sono stati talvolta oltrepassati, in una spirale di devalorizzazione del lavoro, la cui «casualizzazione» – per usare un termine dalla dottrina anglosassone – ha riguardato sia il lavoro flessibile dei mercati del lavoro esterni al *core business* aziendale, sia le forme di impiego indiretto della manodopera tramite appalti, subappalti e lavoro temporaneo, sia, infine, il lavoro connesso al mercato del lavoro interno dell'impresa.

Questi cambiamenti nella struttura del mercato del lavoro non hanno riguardato solo il lavoro subordinato ma anche quello autonomo, nelle sue articolate declinazioni. Anche il lavoro indipendente ha subito un progressivo sradicamento – generato dall'egemonia della tecno-economia sui sistemi sociali di produzione e da una tendenza delle imprese a de-verticalizzare la propria organizzazione impiegando i contratti di lavoro autonomo come sostituti funzionali di quello dipendente – dal proprio paradigma tradizionale, basato sul concetto di «opera». *Opera* è espressione di un

lavoro guidato dalla mano e dalla mente, di un *mestiere* che trae origine dalla figura dell'artigiano, un *artifex* che attraverso la propria *enérgeia* realizza un «capo-lavoro», un prodotto destinato non al mercato ma all'impiego personale del committente. Nella nuova struttura della produzione capitalistica l'opera perde il proprio valore d'uso entro una relazione intersoggettiva e diventa, al pari dell'attività subordinata, lavoro astratto, che si determina nelle forme di un valore di scambio; di conseguenza è il lavoro «in generale» (tanto subordinato quanto autonomo) a perdere centralità ed indipendenza, a diventare attività comandata, programmata dal *general intellect*, non più aperta al riscatto che la dialettica Servo-Signore gli riserva nella logica hegeliana dell'autocoscienza.

Questa profonda trasformazione del significato sociale del lavoro e dei relativi assetti normativi si è accompagnata ad un complessivo mutamento del paradigma scientifico del diritto del lavoro, nell'ambito del quale la regolazione, concepita quale puro e semplice dispositivo tecnico pronto a recepire qualsiasi contenuto, è stata posta al servizio degli imperativi del mercato globale e «totale», realizzandosi, in tal modo, una vera e propria tirannia del valore economico. Al fondo di questa riduzione del diritto del lavoro a mero *instrumentum* del mercato e dell'economia vi è l'idea, molto diffusa nell'attuale contesto di relativismo post-metafisico, che l'unico concetto davvero razionale ed oggettivo di valore, tale da meritare di essere assunto e praticato nel discorso delle scienze sociali (e quindi anche in quello giuridico), sia relativo al valore economico, e che tutti i rapporti sociali, tra cui il rapporto di lavoro, siano valutabili esclusivamente secondo i parametri della merce e del prezzo.

Di fronte a questo mutamento di paradigma guidato dalla logica del valore economico, una coltre di nebbia ha avvolto il pensiero critico, mentre la stessa progettualità assiologico-normativa del diritto del lavoro (positivizzata nel programma costituzionale di tutela del lavoro «in tutte le sue forme e applicazioni», art. 35 Cost.) ha cominciato ad essere descritta come il frutto di una visione passatista e metafisica, incompatibile con le nuove esigenze dell'econo-

mia post-moderna e dello stesso benessere sociale che solo il funzionamento del mercato, sgravato da eccessivi vincoli eteronomi, è in grado di assicurare.

Un nuovo funzionalismo economico si è impadronito della logica giuridica, e l'autorità del diritto del lavoro dal punto di vista assiologico ha perso rilievo e capacità di incidere nel dibattito pubblico, sia nella sua dimensione sistematica sia nella sua proiezione praxiologica, vale a dire come progetto normativo rivolto all'idea di giustizia sociale. Le tutele del lavoro, da conquiste di civiltà nella secolare lotta per il riconoscimento, sono diventate «rigidità» ereditate dall'epoca fordista; la flessibilità e la de-regolazione sono state spacciate come vere e proprie funzioni sociali capaci di creare una maggiore occupazione (nulla di più falso, come riconosciuto dalla Banca mondiale nel 2016), mentre la ricchezza dei valori sociali fondamentali che informano la struttura portante della materia è stata trasvalutata in una rincorsa acritica ed ideologica al valore dominante della «modernizzazione» del diritto del lavoro.

Il pluralismo della prospettiva assiologica che aveva caratterizzato la fase post-costituzionale e statutaria del diritto del lavoro ha così ceduto il passo ad un relativismo culturale ed etico-normativo piuttosto grezzo, che ha perseguito un falso bilanciamento tra libertà economiche e diritti sociali. Di conseguenza, i riferimenti dell'azione normativa (ed interpretativa) del diritto del lavoro tendono ad allontanarsi dall'orizzonte costituzionale dei valori fondamentali della persona, in cui l'essere umano, kantianamente considerato come *homo noumenon*, è elevato al di sopra di ogni prezzo come «fine in sé», mentre sono gli interessi dell'*homo oeconomicus*, legati all'efficienza di una tecno-economia opaca e sottratta al controllo della sfera politico-istituzionale, che si impongono universalmente come l'unica via del progresso sociale.

La diffusione della globalizzazione economica, che ha progressivamente eroso i poteri dello Stato-nazionale realizzando un'asimmetria crescente tra la dimensione della produzione mondiale de-localizzata e senza vincoli territoriali (basata sulla catena globale del valore) ed i sistemi giuridici territorialmente localizzati, ha generalizzato una

competizione regolativa che ha ulteriormente sospinto i sistemi nazionali verso una visione strumentale dei diritti sociali, guidata dall'Economico. La logica della *Law & Economics* ha così trovato terreno fertile per promuovere una de-regolazione funzionale alla globalizzazione, che ha tratto nuova legittimazione dalla crisi delle istituzioni di Bretton Woods e dalla correlativa crescita di potere delle grandi imprese multinazionali, attori incontrastati dell'economia mondiale. Difatti, il passaggio da sistemi regolativi del lavoro strutturati entro le coordinate di un'economia localizzata e controllata dallo Stato-nazionale a sistemi esposti ai marosi di una globalizzazione sconfinata e senza *governance* ha agito quale catalizzatore di tutte le parole d'ordine dell'economia capitalistica: concorrenza, efficienza, produttività, liquidità, utile. L'unificazione planetaria attorno al nuovo sistema economico della globalizzazione accomuna le politiche dei grandi «imperi» (Stati Uniti e Cina), mentre l'Europa, che cerca di rilanciare la propria dimensione sociale, deve fare i conti con la rinascita dei nazionalismi e con le pulsioni neo protezionistiche che minano alla base la costruzione di un regionalismo economico-sociale della Sostenibilità, fondato sui valori della solidarietà e del riconoscimento.

I problemi sociali ed ecologici – che rappresentano le vere sfide etiche della globalizzazione – continuano a rimanere senza risposta, mentre i discorsi sullo Sviluppo sostenibile (*in primis* l'Agenda 2030 dell'ONU) rischiano di rimanere sulla carta, incapaci di penetrare le barriere erette a difesa degli interessi economici a breve termine del capitalismo finanziario e dei centri di potere globale dell'economia. Ciò rende ancor più allarmante lo stato ecologico del pianeta: i dati indicano che il contributo degli attori economici alla sostenibilità è ancora assai limitato, sia sul piano globale che nazionale (nel mondo, meno del 10% delle imprese seguono i criteri dello Sviluppo sostenibile, con una maggiore attenzione per la *Climate Action* rispetto al *Decent Work*). La crisi socio-sanitaria ed economica globale del Covid-19 ha ulteriormente complicato l'attuazione delle misure richieste a sostegno della sostenibilità, con un aumento dei tassi di povertà, disuguaglianza sociale e disoccupazione su scala

globale. In una sorta di eterogenesi dei fini lo Sviluppo sostenibile, da progetto normativo-valoriale per il diritto del lavoro, rischia di diventare l'occasione per un occultamento post-democratico del governo dell'economia, come è già accaduto con la formula – su cui anche il diritto del lavoro si è interrogato, senza risultati significativi – della Responsabilità sociale dell'impresa (RSI): schema concettuale le cui prassi applicative, sopraffatte dall'onda neo liberale, hanno inciso del tutto marginalmente sulla *governance* dell'impresa, ancora saldamente orientata sul modello di valore per gli azionisti (*shareholder value*).

Eppure, negare a priori che l'orizzonte disegnato dalla sostenibilità, con il suo portato di libertà e progresso sociale, sia un percorso praticabile e credibile per un'economia di mercato concepita come un rapporto etico, in un contesto di interconnessione normativa con la sfera sociale ed ambientale, equivale ad arrendersi al disincanto nichilista che conduce, in un circolo vizioso, ad accettare come inevitabile una valorizzazione capitalistica scevra da ogni condizionamento valoriale extraeconomico. In questa prospettiva non deve essere sottovalutata la crescente attenzione dell'Unione europea per una regolazione giuridica della *Sustainability Corporate Governance* mediante l'introduzione di nuove normative in tema di gestione societaria che impongono il raggiungimento di obiettivi di tutela ambientale ed uso efficiente delle risorse, con effetti positivi sulla qualità del lavoro, sulle retribuzioni, sulle condizioni di lavoro e sul rispetto dei diritti umani.

La Commissione europea, coerentemente con l'attenzione manifestata in questa materia dall'ONU e dall'OIL, ha evidenziato la necessità di sviluppare tecniche di *due diligence* nell'ambito delle «catene globali del valore», dove la produzione viene suddivisa tra società appartenenti al medesimo gruppo o tramite appaltatori esterni dislocati in nazioni diverse da quelle in cui opera la casa madre o la committente, e presso le quali le condizioni economiche e sociali del lavoro sono lesive dei diritti fondamentali. In questo campo l'Unione europea promuove lo sviluppo di normative analoghe alla legislazione francese sul *devoir de*

vigilance (legge n. 399 del 27.3.2017) che prevede forme di responsabilità per la capogruppo o la committente lungo l'intera catena produttiva, onde imporre l'applicazione di condizioni economiche e normative rispettose dei diritti fondamentali dei lavoratori e l'irrogazione di sanzioni (risarcimento del danno) in caso di violazione dell'obbligo di vigilanza. Nella medesima direzione, seppure con strumenti più soft, si muovono i *Transnational Company Agreements* che si propongono, su base contrattuale e con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali sovranazionali e internazionali, di tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti nelle filiere produttive globali.

Queste tendenze regolative ultra-statali (o extraterritoriali) sono al momento ancora *in fieri* e presentano non poche difficoltà di diffusione ed effettiva implementazione: pur esprimendo un chiaro orientamento verso lo Sviluppo sostenibile ed i suoi effetti sulla disciplina del lavoro, questi esperimenti regolativi non sono ancora sufficienti a prefigurare una reale inversione di tendenza, tale da indirizzare in senso sociale ed ambientale lo Sviluppo economico, facendolo diventare asse portante di una nuova dimensione progettuale del diritto del lavoro.

Di fronte a questo stato di cose, in cui l'evoluzione della sfera socio-economica lancia ai sistemi regolativi del lavoro e allo Stato sociale sfide assai più complesse rispetto a quelle poste dall'idea di cittadinanza sociale nel corso del XX secolo, i giuslavoristi sono chiamati ad uscire dalle secche di un pensiero debole, che ha caratterizzato la riflessione dottrinale lungo la transizione post-fordista, per rispondere all'aspettativa ancora incompiuta della modernità: realizzare la giustizia sociale e garantire a tutti i lavoratori, siano essi subordinati o autonomi, così come a tutti coloro che il lavoro lo hanno perduto e lo stanno cercando, una nuova cittadinanza sociale, fatta di status normativi adatti ai bisogni che nascono nei luoghi della produzione e accompagnano la vita delle persone, libertà sociali e *capabilities* comprensive di beni economici, diritti e libertà fondamentali.

Nel Novecento la cittadinanza sociale esprimeva un nuovo concetto di cittadinanza, in cui al catalogo dei diritti

civili e politici si aggiungevano i diritti sociali nell'ambito della legge fondamentale dello Stato; un processo normativo ambivalente, nella misura in cui la costruzione della cittadinanza sociale rappresentava, al contempo, uno strumento politico-ideologico di legittimazione del controllo sociale sul lavoro, nell'ambito di una più ampia strategia di stabilizzazione omeostatica dei sistemi politico-economico-sociali. Oggi la nuova cittadinanza sociale, che dovrebbe collegarsi alla persona piuttosto che al posto di lavoro, deve fare i conti con strumenti assai più sofisticati di controllo sociale, come le cosiddette tecnologie di calcolo intensivo alla base della governamentalità algoritmica, con i suoi portati di disumanizzazione e proletarizzazione del lavoro. Diversamente dalla vecchia idea di cittadinanza sociale fondata sul compromesso fordista, il progetto normativo di una neocittadinanza sociale colloca al suo centro la persona umana, e non più il lavoratore, come indica, ad esempio, il rapporto di esperti sul Futuro del lavoro, che richiama la necessità per i governi di investire nei valori fondativi della persona, *id est* la libertà, la solidarietà e l'eguaglianza; ma si scontra con processi ed interessi economici che, diversamente dal passato, tendono a discreditarne gli altri sistemi sociali e le politiche pubbliche, compreso lo statuto eteronomo imposto alle parti del rapporto di lavoro.

Questi processi guidati dalla tecno-economia neoliberale hanno riattivato quella parte di DNA del diritto del lavoro che ci riporta alla razionalità regolativa di matrice economica, cioè alla razionalizzazione giuridico-formale dell'impiego del lavoro come fattore produttivo a fini di profitto. Dopo una fase storica di garantismo individuale e collettivo, rappresentata in Italia dalla stagione statutaria, la valorizzazione capitalistica ha primeggiato nell'ultimo ventennio del secolo scorso per consolidarsi durante la lunga fase della legislazione della flessibilità che ha caratterizzato il diritto del lavoro degli ultimi vent'anni, in tutti i sistemi giuridici europei. Non si tratta di eliminare questa componente eminentemente capitalistica del diritto del lavoro, che connota sin dalle origini la logica di azione normativa del diritto sociale, rendendo sostenibile nel lungo

termine la finzione del lavoro-merce. Si tratta, infatti, di una componente difficilmente negabile, se non nella prospettiva utopistica (ma non per questo irrealizzabile) di una definitiva liberazione dal lavoro, a favore di un *otium* svincolato dalla necessità della produzione: quel regno della libertà, giustapposto a quello della necessità, di cui parla Marx nel capitolo III del *Capitale*. Questa ineludibile componente economica del diritto del lavoro è evidente fin dalla sua nascita. Da un lato, il contratto di lavoro, formalizzando un rapporto di dominio (subordinazione) incompatibile con la logica civilistica dell'eguaglianza tra le parti, ha abbandonato l'alveo del diritto privato per fornire legittimazione giuridica all'acquisizione della forza-lavoro come merce sul «libero» mercato del lavoro. Dall'altro lato, la legislazione sociale delle origini, piuttosto che porsi come elemento spurio del sistema economico, fattore anticapitalista ed antiliberalista, costituì al contrario uno strumento funzionale alla logica del mercato, la cui complementarietà con la sfera economica è sintetizzata nel binomio libertà-sicurezza, il cui equilibrio può garantire la conservazione dinamica del sistema sociale.

Questa funzione tipicamente economica ed aziendalistica del diritto del lavoro, strumentale all'espansione dei rapporti sociali di produzione mediati dal mercato, non è mai venuta meno. Sotto questo profilo il moltiplicarsi degli appelli, provenienti anche da una parte della dottrina giuslavoristica, per un diritto del lavoro più sensibile alle esigenze dell'economia e del mercato suonano doppiamente stonati, sia sul piano storico-metodologico sia su quello giuridico-assiologico. Sul piano storico e metodologico perché il diritto del lavoro nasce nel seno del diritto dell'economia e da sempre ascolta le ragioni dell'impresa in un continuo bilanciamento tra istanze e valori contrapposti; sul piano assiologico perché la sfera normativa, dopo il dominio del pensiero economico neoliberale, esprime un bisogno vitale di riaffermare la propria funzione propulsiva di legami sociali inclusivi e democratici, fondati sui valori costituzionali della libertà, della dignità e dell'eguaglianza. Se si vuole prendere sul serio il modello dello Sviluppo sostenibile, a fronte di una dottrina economica che da anni dichiara l'intento di

smantellare il diritto del lavoro in nome di un malinteso «diritto al lavoro», non è ragionevole chiedere al diritto del lavoro una maggiore attenzione per le «leggi» del mercato e per l'interesse dell'impresa: piuttosto vale il contrario, essendo urgente coniugare le sfere sociali, economiche e ambientali all'insegna della pari dignità e del reciproco rafforzamento (come peraltro prevede il paradigma dello Sviluppo sostenibile) facendo guadagnare alla sfera regolativa nuovi spazi di autonomia dall'Economico e dalle sue pretese di assolutezza.

Le dieci tesi che proponiamo si collocano quindi entro coordinate di compatibilità economica, in quanto il lavoro è sussunto nei sistemi di produzione, ma guardano ad un più equo assetto regolativo, in cui i rapporti di lavoro – come categoria generale di rapporti sociali e giuridici, non solo nella loro forma dipendente ed alienata, ma in una più ampia accezione di attività lavorative rese a favore di altri – costituiscono un valore essenziale dell'esistenza umana, e per questo vengono garantiti da un sistema normativo-istituzionale capace di opporre alla pura razionalità economica la forza del «riconoscimento». Infatti, solo se il soggetto entra in un rapporto comunicativo di riconoscimento reciproco potrà agire razionalmente (in senso kantiano) rispetto al valore, dando priorità ai comandi morali dalla ragione rispetto al proprio interesse egoistico.

In questa prospettiva, la nostra intenzione è provare a rileggere alcuni snodi fondamentali della materia valorizzando la teoria del riconoscimento, in particolare nell'accezione normativa neo-hegeliana di Axel Honneth. Alla base di questa riflessione vi sono alcune opzioni di fondo che riguardano la concezione dell'economia e del mercato, la natura dell'impresa, l'idea di sviluppo e di crescita, la centralità della persona rispetto all'organizzazione, e soprattutto la consapevolezza che il diritto del lavoro, quale strumento che contribuisce alla regolazione dei rapporti sociali di produzione, si iscrive entro coordinate progettuali più ampie, che riguardano la visione di una società giusta, in cui le persone fruiscono di opportunità e capacità umane centrali, incardinate sui concetti di libertà sociale e di dignità umana.

Il diritto del lavoro, guardando al lavoro umano attraverso le lenti della persona che lo rende piuttosto che attraverso le categorie economiche del lavoro-merce, è naturalmente sensibile a dialogare con queste più ampie sfere normative coinvolte nelle dinamiche del mondo vitale, in cui le diverse dimensioni valoriali si intrecciano nell'ambito di un processo storico complesso ed ambivalente; il diritto del lavoro partecipa infatti, lui stesso, alle contraddizioni del sistema capitalistico di produzione, di cui conosce bene le esternalità negative, le ingiustizie (talora estreme), ma anche i modi ed i mezzi della loro contestazione e del loro superamento. Le dieci tesi, senza indulgere ad opzioni politiche *tout-court*, ma rimanendo su un piano di riflessione disciplinare, intendono contribuire soprattutto ad un risveglio critico della razionalità sociale nel discorso giuridico, in cui l'approccio nichilistico della norma come pura tecnica formale lascia il passo ad un pensiero trasformatore che guarda al sistema normativo come ad una sfera rinnovata quanto ad autorità e autonomia assiologica.

La nostra riflessione si concentra su alcune questioni fondamentali del diritto del lavoro senza avere la pretesa di esaminare tutte le sue problematiche. L'obiettivo, infatti, non è quello di interpretare l'esistente ma di definire un programma teorico e pratico di possibile sviluppo della materia in quel rapporto dialettico tra pensiero trasformatore e realtà concreta a cui si è fatto riferimento in precedenza. Al fine di raggiungere tale obiettivo, lo sforzo è *anche* quello della ricerca di una *filosofia politica*, che si interroga sulle condizioni necessarie per delineare i tratti e i contenuti di un nuovo diritto del lavoro.